



COMUNE DI PIETRAPERTOSA

PROVINCIA DI POTENZA



Ordinanza n. 10

Prot. n. 1714

del 16 APR. 2019

OGGETTO: Manutenzione di fossi, canali di scolo, alberature, siepi, scarpate e ripe stradali e cura dei terreni.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, con frequenza sempre maggiore, le recenti e copiose piogge, nonché le improvvise e copiose nevicate verificatesi nel territorio comunale di Pietrapertosa e nel resto del territorio regionale e nazionale, hanno prodotto fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione delle sede stradali con fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali delle strade, di caduta di alberature e rami, con grave pregiudizio della pubblica sicurezza ed incolumità;

ACCERTATO che, i fenomeni sopra specificati, oltre che all'intensità degli eventi atmosferici (pioggia, vento e neve) possono essere causati: dalla occlusione, come dalla mancata o scarsa manutenzione o regimazione degli scoli privati o pubblici adiacenti le proprietà private (a cielo aperto o in condotta) e delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati, i cui alvei spesso sono invasi da vegetazione infestante con pregiudizio per il libero deflusso delle acque; da lavori di aratura dei terreni agricoli, che si estendono fino ai margini delle strade e/o delle scarpate con grave danno per le stesse; dalla insufficiente sezione o errata quota delle tubazioni sottostanti i passi carrai privati; dalla presenza di manufatti solitamente ad uso irriguo che limitano il libero deflusso a valle delle maggiori portate; dalla eliminazione dei fossi con modifica del sistema di regimazione delle acque; dalla presenza di alberature e siepi vive invadenti le carreggiate stradali, di piante radicate sul ciglio stradale e/o in proprietà privata che risultano ammalorate e suscettibili di caduta, di rami pendenti sulle sede stradale, di piantagioni collocate in posizioni pericolose o che limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade pubbliche;

VERIFICATO che i proprietari dei fondi confinanti con le strade pubbliche sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri fondi in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e di incolumità dei pedoni e del traffico carrabile, ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada;

RITENUTO che, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge e di evitare situazioni pericolose per la pubblica incolumità, occorre ripristinare o mantenere in efficienza gli alvei dei corsi d'acqua, nonché dei fossati e dei canali presenti in tutto il territorio comunale;

RITENUNTO INOLTRE che, al fine di garantire la incolumità pubblica di pedoni e veicoli occorre verificare e garantire la stabilità di alberature e rami che possono interferire con la viabilità pubblica e privata di uso pubblico;

RILEVATO che eventuali cattive condizioni di viabilità sono dipendenti anche dalla negligenza dei frontisti che non provvedono tempestivamente ad eseguire le opere di loro spettanza come la

pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale (come definito dal Codice della Strada e dagli strumenti urbanistici vigenti), nonché la rimozione immediata delle zolle o di altro materiale delle lavorazioni di campi;

RITENUTO di non dover procedere all'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., data la generalità dei destinatari a cui è indirizzato il presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico degli Enti Locali", art. 50 e 54 che attribuisce al Sindaco quale ufficiale di governo le competenze in materia di garantire e sovrintendere alla sicurezza pubblica;

VISTA la Legge 24.02.1992 n. 225 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. "Codice della Strada" artt. 3-29-30-31 ed il D.Lgs n. 495/92 e ss.mm.ii. relativo "Regolamento di Esecuzione";

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

VISTA la nota prot. n° 2007 del 27-02-2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Regionale Vigili del Fuoco – Basilicata;

VISTO il Codice Civile, artt. 868-892-894-895-896-897;

VISTO la L.R. vigente in materia;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale vigente;

VISTO il PRG vigente;

SENTITO il parere dei competenti uffici comunali;

VISTO lo Statuto del Comune di Pietrapertosa;

ORDINA

A tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di immobili (quali terreni, fabbricati e pertinenze, ecc.) confinanti con corsi d'acqua, sia pubblici che privati, strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico situati nel Comune di Pietrapertosa ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi, di provvedere in maniera continuativa e comunque non meno di due volte all'anno alla manutenzione dei terreni agricoli incolti, ad eseguire le opere necessarie per impedire il ristagno di acqua nei fossi e/o canali che trascinando possono cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità, come di seguito elencato: 1 Escavazione, profilatura, ricalatura, ridimensionamento, spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nel sistema di raccolta principale; 2 Realizzazione di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà e di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso delle acque e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità; 3 Rimozione tempestiva delle frane ed effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il

manifestarsi delle medesime; 4 Manutenzione delle siepi, taglio dei rami e delle alberature e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

E DI PROVVEDERE

Secondo le disposizioni regolamentari in materia e per il tratto di propria competenza: 1 Alla verifica, messa in sicurezza, taglio ove necessario, di tutti gli esemplari arborei, arbustivi e rami (alberi inclinati verso la strada, stato vegetativo critico – chioma <40%, infestate da vegetazione rampicante), in stato di pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza, ricadenti nella fascia che, per dimensioni e posizione, presentano un potenziale pericolo in termini di ribaltamento per la pubblica via, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia oltre che alla rimozione degli esemplari già caduti; 2 Al continuo monitoraggio di tutti gli esemplari che, nelle suddette posizioni, non vengono abbattuti; 3 Alla manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e scarpate stradali, sia a monte che a valle delle medesime, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale con l'esecuzione, ove occorre, di opere di mantenimento; 4 a garantire la corretta regimentazione delle acque attraverso il mantenimento e la pulizia dei fossi nei terreni agricoli coltivati ed incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e lungo le strade pubbliche in modo da evitare, anche nei casi di piogge cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeno di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione con fango ed acqua delle sedi stradali pubbliche, il cedimento di scarpate con invasione della viabilità pubblica e dei corsi d'acqua, al fine di evitare gravi danni materiali e disagi alla popolazione ed il grave pregiudizio della pubblica incolumità e sicurezza, in particolare con l'esecuzione: - di tutte le normali pratiche agricole, adeguate alla conformazione, tipo e uso del terreno da mantenere sempre in buono stato di efficienza, con realizzazione di solchi trasversali sugli appezzamenti di terreno in pendenza, canali di raccolta e di conduzione degli scoli verso fossi e canali da realizzare o esistenti, purchè idonei al maggior carico, ovvero verso corsi d'acqua naturali, pozzetti di raccolta predisposti a tale servizio; 5 Ad effettuare la continua pulizia di strade e marciapiedi di pubblico transito pedonale, ciclabile e veicolare da ramaglie, foglie e frutti provenienti da siepi e alberi di proprietà privata e, durante le nevicate, allo sgombero della neve nei tratti prospicienti la proprietà privata; 6 A provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere in modo tale da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade; 7 Evitare di eseguire lavori di aratura e qualsiasi movimento di terreno, lo sradicamento e la bruciatura di ceppi di alberi che sostengono le ripe, per una distanza orizzontale di almeno due metri dal ciglio stradale; E' fatta salva ogni altra disposizione in merito alle distanze e fasce di rispetto della sede stradale pubblica dettate dal Codice Civile, Codice della Strada e dalla vigente normativa in materia, anche non espressamente richiamata nella presente Ordinanza.

PREAVVISA

Che qualora dalle inadempienze delle disposizioni sopra specificate possa derivare un pericolo alla pubblica incolumità e sicurezza, ovvero in caso di ostinata inadempienza, anche a seguito di diffida, l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio e con successiva attivazione di procedura di recupero delle spese a carico soggetti inadempienti, anche per il tramite di soggetti appositamente incaricati con specifica procedura di cessione del credito. Che è assolutamente vietato procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti non espressamente autorizzati dall'autorità competente e rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua e le scarpate delle strade; Che il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli, fossi, scarpate, ecc., deve essere rimosso a cura e spese degli interessati e trasferito in discarica o smaltimento tramite apposita ditta autorizzata secondo le vigenti disposizioni normative in materia; Di premunirsi, per

l'esecuzione di quanto sopra ordinato, dell'apposito titolo abilitativo e/o Autorizzazione e/o Comunicazione da parte degli Enti competenti in materia qualora previsto dalle vigenti disposizioni in materia; Che i trasgressori delle presenti disposizioni saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal Nuovo codice della Strada e dai vigenti Regolamenti Comunali in materia, nonché al risarcimento danni del danno arrecato ed al ripristino dello stato dei luoghi; In particolare per le trasgressioni comprese nel Nuovo Codice della Strada saranno applicate le corrispondenti sanzioni in esso previste; Per le sanzioni amministrative pecuniarie non previste nel Codice della Strada si stabilisce quanto segue: - per le trasgressioni alle presenti disposizioni, ai sensi dei vigenti Regolamenti Comunali, saranno applicate le corrispondenti sanzioni in essi previste; - per ogni altra trasgressione non compresa nei casi sopra indicati, sarà applicata la sanzione fissa da € 25,00 a € 250,00; Che qualsiasi danno a terzi che dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento di quanto previsto nella presente Ordinanza è a carico del privato secondo la sopra citata normativa ed è pertanto posto in capo al soggetto inadempiente, che dovrà versare ogni danno unitamente alle spese sostenute da parte di questa Amministrazione; Che tutte le responsabilità civili e penali dovute alle inadempienze al presente atto sono a carico del soggetto inadempiente;

DISPONE CHE

Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze dell'Ordine presenti sul territorio, sono incaricati di controllare sulla corretta esecuzione del presente atto.

Copia della presente viene immediatamente trasmessa alla Prefettura di Potenza, al Corpo Forestale dello Stato con sede in Pietrapertosa (PZ), al Comando Stazione Carabinieri di Pietrapertosa (PZ), alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con sede in Potenza; al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Potenza, al Segretario Comunale, alla Polizia Locale, all'albo Pretorio, al responsabile dell'ufficio tecnico, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. Ai termini della legge 07.08..1990 n. 241, art. 4 e segg., si comunica che l'ufficio referente è: L'ufficio Tecnico.

La presente Ordinanza ha validità a tempo indeterminato e viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nonchè immediatamente diffusa mediante l'affissione nei luoghi pubblici. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.



Il Sindaco

Rocca Maria CAVUOTI